

The background of the slide is a light blue and white pattern of various numbers and letters in different colors (orange, blue, purple, yellow) scattered across the page. At the top center, there is a solid orange vertical bar.

**DOT
COM**

Lo Statuto dei Lavoratori

Relatore

Dott. Lorenzo Ricci

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

LO STATUTO DEI LAVORATORI

È IL NOME CON IL QUALE È NOTA LA LEGGE NUMERO 300/1970, OVVERO UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI FONTI NORMATIVE ITALIANE CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO DEL LAVORO E IL DIRITTO SINDACALE.

LO STATUTO DEI LAVORATORI, INFATTI, CONTIENE LE PRINCIPALI NORME CHE REGOLAMENTANO LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI LAVORATIVI, COME L'AGIRE DEL SINDACATO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA, I DIRITTI SINDACALI, LE PROCEDURE DISCIPLINARI E UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI TUTELE CONTRO I LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

STRUTTURA DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

- Titolo I –Della libertà e della dignità del lavoratore (Art. 1-13)
- Titolo II –Della libertà sindacale (Art. 14-18)
- Titolo III –Dell’attività sindacale (Art. 19-27)
- Titolo IV –Disposizioni di carattere generale (Art. 28-32)
- Titolo V –Norme sul collocamento (Art. 33-34)
- Titolo VI –Disposizioni finali e penali (Art. 35-41)

PRINCIPALI ARTICOLI

ART. 4 VIDEO SORVEGLIANZA E CONTROLLO A DISTANZA

ART. 7 LE SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 14 LA LIBERTA' SINDACALE

ART. 18 LICENZIAMENTO E REINTEGRA

ART. 19 LE RSA

ART. 28 DIVIETO DI COMPORTAMENTI ANTISINDACALI

ARTICOLO 4 STATUTO DEI LAVORATORI



TESTO ORIGINARIO

- È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
- 2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
- 3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
- 4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.



MODIFICHE



ART. 1 CO.7 lettera f LEGGE 183/2014



ATTUATO DALL'ART. 23 DEL Dlgs. 151/2015



REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI A DISTANZA TENENDO CONTO DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA E CONTEMPERANDO LE ESIGENZE PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA CON LA TUTELA DELLA DIGNITA' E DELLA RISERVATEZZA DEL LAVORATORE

TESTO ATTUALE

- 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



NOVITA'

- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.



NOVITA'

- 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



NOVITA'



IL CONTROLLO A DISTANZA



NELLO SPAZIO: SEGUIRE IL LAVORATORE DURANTE IL SUO LAVORO PUR ESSENDO FISICAMENTE DISTANTE DAL LUOGO DOVE SI SVOLGE LA PRESTAZIONE



NEL TEMPO: REGISTRAZIONI DI IMMAGINI O DATI CHE PERMETTE DI CONTROLLARE A DISTANZA DI TEMPO IL LAVORO SVOLTO DAL DIPENDENTE

**SI PASSA DA UN
PRINCIPIO DI
ASSOLUTO
DIVIETO**

**AD UNA VISIONE
PIU' MODERNA
DELL'UTILIZZO DEI
MEZZI DI
CONTROLLO A
DISTANZA**

PRINCIPALI NOVITA'

INSERITA TRA LE FINALITA' LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

IN CASO DI IMPRESE CON UNITA' PRODUTTIVE UBICATE IN DIVERSE PROVINCE O IN DIVERSE REGIONI L'ACCORDO E' STIPULATO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE O AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NON OCCORRE ACCORDO O AUTORIZZAZIONE IN CASO DI STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA O PER GLI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLE PRESENZE

OBBLIGO DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

IMPIANTI AUDIOVISIVI



DUPLICE PROFILO



tutela dei diritti dei lavoratori, trattandosi di una potenziale fonte di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti dell'azienda

tutela della privacy, in quanto la videosorveglianza implica la raccolta ed il trattamento di dati personali





L'AUTORIZZAZIONE VA CONSIDERATA NON COME UN ALTERNATIVA ALL'ACCORDO SINDACALE MA SUBORDINATA AD ESSA; SI RICORRE AD ESSA SOLAMENTE QUANDO:



MANCATO ACCORDO TRA DATORE E RAPPRESENTANZE SINDACALI



MANCANZA DI RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA



ARTICOLO 4 COMMA 2



**NON NECESSARIO ACCORDO O AUTORIZZAZIONE SE GLI STRUMENTI SONO UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO O PER REGISTRARE LE PRESENZE.
PUR ESSENDO STRUMENTI DI CONTROLLO SMARTPHONE, TABLET, PORTATILI SONO SPESSO ESONERATI EX ART.4 COMMA 2**

LA PRASSI



INTERPELLO 3/2019

MINISTERO LAVORO




**E' POSSIBILE IL SILENZIO ASSENSO IN
CASO DI RICHESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO?**




**E' SEMPRE RICHIESTO UN ATTO ESPRESSO DI
AUTORIZZAZIONE: NEGOZIALE SE SI TRATTA DI
ACCORDO SINDACALE, AMMINISTRATIVO SE SI
TRATTA DI PROVVEDIMENTO**

LETTERA CIRCOLARE INL 1881/2019



MODIFICA ASSETTI SOCIETARI



**NON NECESSARIA NUOVA
AUTORIZZAZIONE SE**



**NON SIANO INTERVENUTI MUTAMENTI DEI PRESUPPOSTI
LEGITTIMANTI**



**NON SIANO INTERVENUTI MUTAMENTI DELLE MODALITA' DI
FUNZIONAMENTO**

LETTERA CIRCOLARE INL 1881/2019

**IL SUBENTRANTE
DEVE:**



COMUNICARE ALL'UFFICIO CHE L'HA
RILASCIATO GLI ESTREMI DEL
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE



RENDERE UNA DICHIARAZIONE CHE
ATTESTI CHE NON SONO INTERVENUTI
MUTAMENTI NEI PRESUPPOSTI E NELLE
MODALITA' DI UTILIZZO.

LETTERA CIRCOLARE 302 18 GIUGNO 2018



CORRELARE L'ISTANZA DI ESTRATTI DEL DVR DAI QUALI IN MODO OGGETTIVO RISULTI CHE L'INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI CONTROLLO E' NECESSARIA A RIDURRE I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA.



E' SEMPRE NECESSARIO UN'ESAME ANALITICO DELLE MOTIVAZIONI PER CUI NON E' SUFFICIENTE UNA GENERICA ESIGENZA DI SICUREZZA DEL LAVORO

NOTA 299 DEL 28 NOVEMBRE 2017




IMPIANTI DI ANTIFURTO DOTATI DI TELECAMERE

- LEGITTIMATI ESSENDO FINALIZZATI ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO
- SE LE TELECAMERE SI ATTIVANO CON L'IMPIANTO INSERITO NON C'E' CONTROLLO SUL PERSONALE PER CUI NON SUSSISTONO MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
- STANTE L'INESISTENZA DI VALUTAZIONE ISTRUTTORIA I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI VANNO RILASCIATI IN TEMPI BREVISSIMI

INTERPELLO 5/2018

MINISTERO LAVORO



**TUTELA DEI BENI AZIENDALI COME RAGIONE
PER ATTUARE IL CONTROLLO A DISTANZA**






LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE VOLTA SOPRATTUTTO A VERIFICARE LA REALE
SUSSISTENZA DELLE RAGIONI LEGITTIMANTI L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO: RAGIONI
ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE, DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA DEL PATRIMONIO
AZIENDALE

NON VANNO PIÙ INDICATI IL NUMERO DELLE TELECAMERE O IL LORO PRECISO
POSIZIONAMENTO E NEPPURE PIU' NECESSARIO VALUTARE L'ANGOLO DI RIPRESA

L'ATTIVITA' ISPETTIVA SUCCESSIVA DOVRA' VALUTARE LA COERENZA CON LE
FINALITA' DICHIARATE DAL LAVORATORE

RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL CODICE DELLA PRIVACY





VIENE VALUTATA LA POSSIBILITA' DI INSTALLARE TELECAMERE E SISTEMI DI SORVEGLIANZA BASATI SU TECNOLOGIA DIGITALE CHE PERMETTONO ANCHE IL TRASFERIMENTO DEI DATI IN FORMATO DIGITALE DA UN DISPOSITIVO AD UN ALTRO OLTRE CHE LA VISIONE REMOTA

PUO' ESSERE AUTORIZZATA LA VISIONE DA POSTAZIONE REMOTA, MA PER LE IMMAGINI IN TEMPO REALE PUO' ESSERE AUTORIZZATA SOLO IN CASI ECCEZIONALI DEBITAMENTE MOTIVATI

L'ACCESSO ALLE IMMAGINI REGISTRATE, SIA DA REMOTO CHE IN LOCO, ANDRA' SEMPRE TRACCIATO E DEVE ESSERE PREVISTA



RICONOSCIMENTO BIOMETRICO



IL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO BIOMETRICO INSTALLATO SULLE MACCHINE PER IMPEDIRNE L'USO AI NON AUTORIZZATI E' DA CONSIDERARSI UNO STRUMENTO INDISPENSABILE A RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E PERCIO' CONSENTITO ANCHE IN MANCANZA DI ACCORDO O AUTORIZZAZIONE.




NOTA INL 9728 DEL 12 NOVEMBRE 2019



GEOLOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI ATTRAVERSO APP SULLO SMARTPHONE



POSSIBILE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SENZA ULTERIORI ACCERTAMENTI TECNICI SOSSISTENDO ALMENO DUE GIUSTIFICATI MOTIVI: ESIGENZE ORGANIZZATIVE PRODUTTIVE E ESIGENZE DI SICUREZZA SUL LAVORO. MA RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:



CIRCOLARE INL 2/2016



CONTROLLO A DISTANZA E IMPIANTI GPS



IN TERMINI GENERALI
SI PUO' RITENERE CHE
I SISTEMI DI
GEOLOCALIZZAZIONE
SIANO UN ELEMENTO
AGGIUNTIVO NON
NECESSARIA ALLO
SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'
LAVORATIVA



LA FATTISPECIE
RIENTRA NELL'AMBITO
DELL'APPLICAZIONE
DI CUI AL COMMA 1
DELL'ARTICOLO 4
LEGGE 300/1970, PER
CUI LE
APPARECCHIATURE
POSSONO ESSERE
INSTALLATE SOLO
PREVIO ACCORDO
SINDACALE O
AUTORIZZAZIONE
DELL'INL



SONO FATTI SALVI
CASI ECCEZIONALI IN
CUI L'INSTALLAZIONE
DEI SISTEMI DI
LOCALIZZAZIONE SIA
INTALLATI PER
CONSENTIRE LA
CONCRETA
ATTUAZIONE DELLA
PRESTAZIONE
LAVORATIVA
(TRASPORTO
PORTAVALORI
SUPERIORE A EURO
1,500,000)

CIRCOLARE INL 4/2017



STRUMENTI DI SUPPORTO ATTIVITA' DEL CALL CENTER



CRM: SISTEMA CHE CONSENTE SEMPLICEMENTE DI ASSOCIARE AL NUMERO DEL CLIENTE TUTTI I DATI ANAGRAFICI CONTRATTUALI E COMMERCIALI RENDENDO PIU' EFFICIENTE LA CHIAMATA.

PUO' ESSERE CONSIDERATO UNO STRUMENTO CHE SERVE AL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E SI PUO' INSTALLARE SENZA ACCORDO O AUTORIZZAZIONE.

SOFTWARE SPECIFICI CHE CONSENTONO IL MONITORAGGIO SPECIFICO DELL'ATTIVITA' TELEFONICA E DELLA PRODUTTIVITA' DI CIASCUN OPERATORE

SI RAVVISA UNO STRUMENTO DI CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE NON GIUSTIFICATO DA ESIGENZE PRODUTTIVE; OCCORRE UN ACCORDO O UN'AUTORIZZAZIONE.

GIURISPRUDENZA



SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 2531 DEL 09/02/2016



IL SISTEMA CHE CONSENTE AL DIRETTORE DI FILIALE DI CONTROLLARE IN OGNI MOMENTO, IN TEMPO REALE, LE OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO DAL DIPENDENTE RIENTRA NEL CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE CHE DEVE ESSERE OGGETTO DI ACCORDO O AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 LEGGE 300/70.

SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 9904 DEL 13/05/2016



RILEVAZIONE DATI ENTRATA/USCITA: SE APPARE ASSOLUTAMENTE PRIVO DI DUBBIO IL FATTO CHE UN SEMPLICE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELL'ENTRATA E DELL'USCITA DEL DIPENDENTE NON COSTITUISCA UN SISTEMA DI CONTROLLO A DISTANZA MA E' SEMPLICEMENTE VOLTO A VERIFICARNE LA PRESENZA AL LAVORO, QUANDO IL SISTEMA E' IN GRADO ANCHE DI RILEVARE LE SOSPENSIONI, I PERMESSI E LE PAUSE DEL DIPENDENTE QUESTO VA CONSIDERATO COME UN ACCERTAMENTO SUL QUANTUM DELL'ADEMPIMENTO E DEVE ESSERE QUINDI OGGETTO DI ACCORDO O AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 LEGGE 300/700.

SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 22662 DEL 08/11/2016



NON E' SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CON LA FINALITA' DI CONTROLLO DEL PATRIMONIO AZIENDALE SE NON DERIVI ANCHE LA POSSIBILITA' DI CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE E NE SIA TUTELATA LA DIGNITA' E LA RISERVATEZZA. (NEL CASO IN OGGETTO LA SEGRETARIA DELLO STUDIO RUBAVA DALLA CASSAFORTE CONTANTE)

SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ. III. N. 22148 DEL 31/01/2017



PER INSTALLARE UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA OCCORRE UN ACCORDO O UN AUTORIZZAZIONE; NON E' SUFFICIENTE CHE I SINGOLI LAVORATORI ABBIANO DATO IL CONSENSO, NON AVENDO SUFFICIENTE FORZA CONTRATTUALE. PROCEDERE SENZA ACCORDO O AUTORIZZAZIONE CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI. SI VEDANO ANCHE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 50919 DEL 15/07/2019 E SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 1733 DEL 17/01/2020.

SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 10636 DEL 02/05/2017

CONTROLLI DIFENSIVI; IN TEMA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI POSTI A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE SI CONFERMA LA NON APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 DELLA LEGGE 300/70 SE NON DERIVA ALCUNA FORMA DI CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA. IN QUESTO CASO SI RILEVA LA LEGITTIMITA' DI UNA TELECAMERA INSTALLATA IN LOCALI DI UN SUPERMERCATO IN CUI AVVENIVANO FURTI.

SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ. III N. 4564 DEL 10/10/2017



VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA: PUR SUSSISTENDO L'ESIGENZA DEL CONTROLLO DIFENSIVO LA TELECAMERA NASCOSTA INQUADRAVA LA LAVORATRICE SOLA NEL SUO UFFICIO CHE SPESSO DOVEVA APPLICARE UNA POMATA SU DI UN GINOCCHIO PERCHE' INFORTUNATA.

SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 17685 DEL 05/07/2018



CONTROLLO DEL LAVORATORE A DISTANZA: SI CONFERMA CHE NON E' SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 LEGGE 300/70 L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO POSTE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE O A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALI E DALLE QUALI NON SIA POSSIBILE UN CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA NE SIA COMPROMESSA LA DIGNITA' E LA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI.

SENTENZA TRIBUNALE DI RAVENNA SEZ. LAV. N. 55 DEL 19/02/2019



SI CONFERMA CHE NON E' SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 LEGGE 300/70 L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHI DI CONTROLLO POSTE A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DALLE QUALI NON DERIVI LA POSSIBILITA' DI UN CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA NE' RISULTI COMPROMESSA LA DIGNITA' E LA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI. NELLA FATTISPECIE SI TRATTAVA DI TELECAMERE CHE INQUADRAVANO L'USCITA DELLO STABILIMENTO E IL PARCHEGGIO ANTISTANTE.

ARTICOLO 7

STATUTO DEI LAVORATORI



LE NORME DISCIPLINARI DEVONO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DEI DIPENDENTI MEDANTE AFFISSIONE PRIMA CHE AVVENGA IL FATTO CONTESTATO

L'INFRAZIONE DEVE ESSERE CONTESTATA AL LAVORATORE PER ISCRITTO

LA CONTESTAZIONE DEVE ESSERE FATTA TEMPESTIVAMENTE E NON PUO' ESSERE MODIFICATA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO

IL LAVORATORE HA DIRITTO A FORMULARE LE PROPRIE DIFESE SIA ORALMENTE CHE PER ISCRITTO, ANCHE FACENDOSI ASSISTERE DA UN RAPPRESENTANTE SINDACALE

IL CODICE DEVE ESSERE PORTATO A CONOSCENZA DEI LAVORATORI MEDIANTE AFFISSIONE IN LUOGO ACCESSIBILE A TUTTI. NON SONO CONSENTITE FORME DI PUBBLICITÀ EQUIVALENTE (CASS. CIV., 1208/1988; CASS. 18130/2005).



SECONDO LA GIURISPRUDENZA, TUTTAVIA, SE IL COMPORTAMENTO CONTESTATO (E SANZIONATO) È IMMEDIATAMENTE PERCEPIBILE DAL LAVORATORE COME ILLECITO PERCHÉ CONTRARIO AL C.D. MINIMO ETICO O A NORME DI RILEVANZA PENALE, NON È NECESSARIO PROVVEDERE ALLA PUBBLICITÀ DEL CODICE DISCIPLINARE (ES. IL FURTO DI BENI AZIENDALI SARÀ PUNIBILE ANCHE SE NON PREVISTO DAL CODICE DISCIPLINARE – CASS. 54/2017)

LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN FORMA SCRITTA. IN DIFETTO LA CONTESTAZIONE (E L'INTERA PROCEDURA DISCIPLINARE) DEVE CONSIDERARSI INVALIDA



LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE È UN ATTO DI NATURA RECETTIZIA: IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVARE LA CONSEGNA DEL DOCUMENTO AL LAVORATORE

LA CONTESTAZIONE DOVREBBE ESSERE EMESSA SUBITO DOPO CHE IL FATTO È AVVENUTO O CHE IL DATORE DI LAVORO NE HA AVUTO CONOSCENZA.

LA GIURISPRUDENZA TUTTAVIA INTERPRETA QUESTO REQUISITO IN SENSO RELATIVO: SI DOVRÀ INFATTI CONSIDERARE IL TIPO DI INFRAZIONE E CONCEDERE UN CERTO MARGINE DI TEMPO PER IL SUO ACCERTAMENTO SENZA TUTTAVIA CONSENTIRE UNA DILAZIONE TALE DA VANIFICARE IL DIRITTO DI DIFESA DEL DIPENDENTE



IL DATORE DI LAVORO NON POTRÀ CONTESTARE FATTI RISALENTI NEL TEMPO SENZA DEDURRE LEGITTIMI MOTIVI DI IMPEDIMENTO O RITARDO (CASS. 16841/2018)

LA CONTESTAZIONE È IMMUTABILE. NON È CONCESSO AL DATORE DI LAVORO MODIFICARE “IN CORSA” LE IMPUTAZIONI.

L’AZIENDA NON POTRÀ FAR VALERE CIRCOSTANZE NUOVE RISPETTO A QUELLE INIZIALMENTE INDICATE COSÌ DA VARIARE, NELLA SOSTANZA, LA CONTESTAZIONE.

VICEVERSA SONO AMMISSIBILI CHIARIMENTI O CORREZIONI DI ELEMENTI SECONDARI, TALI DA NON STRAVOLGERE L’EVENTO CONTESTATO NEL SUO COMPLESSO

L'ART. 7, ST. LAV., PREVEDE CHE NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, ECCETTO IL RIMPROVERO VERBALE, POSSA ESSERE IRROGATO PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 5 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE PER ISCRITTO DEI FATTI.

IL LAVORATORE VANTA QUINDI 5 GIORNI DI TEMPO DAL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE PER PRESENTARE EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI.

È BENE RICORDARE CHE IL CCNL APPLICATO AL RAPPORTO DI LAVORO PUÒ PREVEDERE UN TERMINE MAGGIORE.



L'ART. 7, ST. LAV., PREVEDE CHE NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, ECCETTO IL RIMPROVERO VERBALE, POSSA ESSERE IRROGATO PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 5 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE PER ISCRITTO DEI FATTI. IL LAVORATORE VANTA QUINDI 5 GIORNI DI TEMPO DAL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE PER PRESENTARE EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI. È BENE RICORDARE CHE IL CCNL APPLICATO AL RAPPORTO DI LAVORO PUÒ PREVEDERE UN TERMINE MAGGIORE.



PER IL COMPUTO DEL TERMINE DI 5 GIORNI SI DEVE TENERE CONTO DEI GIORNI DI CALENDARIO E NON DEI GIORNI LAVORATIVI COINVOLGENDO NEL CALCOLO ANCHE I GIORNI FESTIVI INTERMEDI (CASS. 7097/2001).

PERMESSI STUDIO

LAVORATORI STUDENTI (ART. 10 DELLA L. 20.5.70 N. 300)

ISCRITTI E FREQUENTANTI CORSI DI STUDIO IN SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, STATALI, PAREGGIATE O LEGALMENTE RICONOSCIUTE O COMUNQUE ABILITATE AL RILASCIO DI TITOLO DI STUDIO LEGALE

LAVORATORI ISCRITTI E FREQUENTANTI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA L. 845/78

LAVORATORI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ

PERMESSI STUDIO

LAVORATORI STUDENTI (ART. 10 DELLA L. 20.5.70 N. 300)

DIRITTO A TURNI DI LAVORO CHE AGEVOLINO LA FREQUENZA AI CORSI E LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI

ESONERO DALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO O DURANTE I GIORNI DI RIPOSO

FACOLTÀ DI REVOCARE IL RICORSO ALLE CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI SOTTOSCRITTE NELL'AMBITO DI RAPPORTO A TEMPO PARZIALE

DIRITTO A PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI PER SOSTENERE LE PROVE DI ESAME

PERMESSI STUDIO

LAVORATORI STUDENTI (ART. 10 DELLA L. 20.5.70 N. 300)

TUTTI I LAVORATORI STUDENTI HANNO DIRITTO A FRUIRE DI PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI PER SOSTENERE LE PROVE DI ESAME. DURANTE IL PERMESSO IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA NORMALE RETRIBUZIONE A TOTALE CARICO DEL DATORE DI LAVORO. IL DIRITTO AL PERMESSO MATURA **IN FUNZIONE DELLA NECESSITÀ DI SOSTENERE L'ESAME INDIPENDENTEMENTE DALL'ORARIO IN CUI SARÀ SVOLTO E DALL'ESITO DELLO STESSO.**

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUÒ PREVEDERE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI ULTERIORI GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER LA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI

ARTICOLO 14

STATUTO DEI LAVORATORI



"IL DIRITTO DI COSTITUIRE ASSOCIAZIONI SINDACALI, DI ADERIRVI E DI SVOLGERE ATTIVITÀ SINDACALE È GARANTITO A TUTTI I LAVORATORI ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO".



LIBERTA' SINDACALE GIA' GARANTITA DALL'ARTICOLO 39 DELLA COSTITUZIONE

NOVITA'



L'ATTIVITÀ SINDACALE PUÒ ESSERE SVOLTA ANCHE ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO



LA LIBERTÀ DI FRUIRE DEL DIRITTO DI SVOLGERE ATTIVITÀ SINDACALE È RICONOSCIUTA A TUTTI I LAVORATORI

IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ LIMITARE L'ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ SINDACALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA OPPONENDO IL PROPRIO DIRITTO DI PROPRIETÀ O ALTRI DIRITTI RELATIVI ALLA DISPONIBILITÀ DEI BENI AZIENDALI.

ARTICOLO 15-16

STATUTO DEI LAVORATORI



E' CONSIDERATO NULLO QUALSIASI PATTO CHE SUBORDINI L'OCCUPAZIONE DEL LAVORATORE ALLA ADESIONE O MENO AD UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE



E' VIETATO DISCRIMINARE I LAVORATORI DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO AL FINE DI CONDIZIONARNE IL COMPORTAMENTO SINDACALE

ARTICOLO 19-20-21

STATUTO DEI LAVORATORI

POSSIBILITA' DI COSTITUIRE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (LE RSA POI RSU)

DIRITTO DEI LAVORATORI DI RIUNIRSI IN ASSEMBLEA NEI LUOGHI DI LAVORO. PREVISTE UN MINIMO DI 10 ORE RETRIBUITE-POSSIBILITA' DI ATTIVARE RIUNIONI VIRTUALI (PER EMERGENZA MA ANCHE IN CASO DI SMART WORKING)

E' POSSIBILE INDIRE UN REFERENDUM TRA I LAVORATORI PER CONSENTIRE LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI CONTRATTUALI .
DEVE ESSERE SVOLTO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO.

PERMESSI SINDACALI

ART. 23 DELLA L. 300/70

PERMESSI RETRIBUITI


FINO A 200 DIPENDENTI	FINO A 3000 DIPENDENTI	OLTRE I 3000 DIPENDENTI
1 DIRIGENTE	1 DIRIGENTE OGNI 300 O FRAZIONE DI 300 DIPENDENTI	1 DIRIGENTE OGNI 500 O FRAZIONE DI 500 DIPENDENTI
ALMENO 1 ORA ALL'ANNO PER CIASCUN DIPENDENTE	ALMENO 8 ORE DI PERMESSO AL MESE	ALMENO 8 ORE DI PERMESSO AL MESE

PERMESSI SINDACALI

AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 300/70, I DIRIGENTI DELLE RSA/RSU HANNO DIRITTO A PERMESSI NON RETRIBUITI NON INFERIORI AD 8 GIORNI L'ANNO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- **PARTECIPAZIONE A TRATTATIVE SINDACALI**
- **PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI DI NATURA SINDACALE**

ARTICOLO 25 STATUTO DEI LAVORATORI




DIRITTO DI AFFIGGERE IN APPOSITI SPAZI BEN VISIBILI TESTI E COMUNICATI INERENTI LA MATERIA SINDACALE E CONTRATTUALE.

DIVIETO PER IL DATORE DI LAVORO DI OGNI INGERENZA SUI CONTENUTI.

ATTENZIONE ALLA « BACHECA ELETTRONICA O VIRTUALE »

COMPORAMENTI ANTISINDACALI

**CASS.30/10/95 N. 11352,
PRES. NUOVO, EST. MIANI**



**COSTITUISCE CONDOTTA
ANTISINDACALE IL
DIVIETO OPPOSTO DAL
DATORE**

**DI LAVORO AI DIPENDENTI
DI TENERE ASSEMBLEE
NON RETRIBUITE**

**ALL'INTERNO DEI LOCALI
AZIENDALI NEL CORSO DI
UNO SCIOPERO**

COMPORAMENTI ANTISINDACALI

**CASS. 5/7/97 N.6080,
PRES. NUOVO, EST.
VIDIRI**



**COSTITUISCE CONDOTTA
ANTISINDACALE IL
COMPORAMENTO DEL
DATORE CHE MINACCI LA
TRATTENUTA DELLA
RETRIBUZIONE NEL CASO
DI PARTECIPAZIONE A
UN'ASSEMBLEA DA
TENERSI AI SENSI
DELL'ART. 20 SL**

COMPORAMENTI ANTISINDACALI

TRIBUNALE
MILANO 25/1/2002



COSTITUISCE
COMPORAMENTO
ANTISINDACALE IL
RIFIUTO DA PARTE DEL
DATORE DI LAVORO DI
CONCEDERE PERMESSI
SINDACALI EX ARTT. 23 E
30 SL PER ESIGENZE DI
SERVIZIO

COMPORAMENTI ANTISINDACALI


PRET.
MILANO 3/4/95
PRET. MILANO
2/7/97



COSTITUISCE CONDOTTA
ANTISINDACALE IL
RIFIUTO DEL DATORE DI
LAVORO DI METTERE A
DISPOSIZIONE DELLE RSA
UNO SPAZIO "VIRTUALE"
ALL'INTERNO DELLE
APPLICAZIONI DEL
SISTEMA INFORMATICO DI
COMUNICAZIONE

COMPORAMENTI ANTISINDACALI

TRIB. SALERNO 17/5/00



**NON COSTITUISCE CONDOTTA
ANTISINDACALE IL RIFIUTO**

**DEL DATORE DI COMUNICARE
AL SINDACATO I NOMINATIVI
DEI LAVORATORI**

**CHE AVREBBERO ESPLETATO
LE ORE DI LAVORO
STRAORDINARIO, IN QUANTO**

**UNA SOLUZIONE DIFFERENTE
CONTRASTEREBBE CON IL
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
RICONOSCIUTO**

**INDIVIDUALMENTE AD OGNI
LAVORATORE**

The background of the slide is a dense, colorful collage of various numbers and symbols, including digits 0-9, plus signs, and arrows, rendered in a variety of colors like blue, orange, purple, and yellow. The text is overlaid on this background.

**DOT
COM**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni: info@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti